



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
1.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	4
1.2 ELABORATI CARTOGRAFICI.....	4
2. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....	7
2.1 COLATORE NAVIGLIACCIO O TICINELLO OCCIDENTALE.....	7
2.2 ROGGIA GAMBERINA O GAMBERINETTA.....	7
2.3 ROGGIA TOLENTINA O TICINELLO MENDOSIO.....	8
3. RETICOLO IDRICO MINORE.....	9
3.1 FONTANILE PAPIAGO.....	9
3.2 ROGGIA ROGNANA.....	10
3.3 CAVO TORRADELLO.....	11
3.4 LAGHETTO GAMBERINO O LAGHETTO DI ROSATE.....	11
3.5 ROGGIA CINA.....	12
3.6 CAVO ROSSO.....	12
3.7 CAVO SISTI.....	13
3.8 CAVO CARMINATI.....	14
3.9 COLATORE DEI BOLAR.....	15
3.10 ROGGIA NAVIGLIETTO.....	15
3.11 LAGHETTI DELL'OASI DI PASTURAGO.....	16
3.12 ROGGIA GAMBERINETTA.....	17
4. CORSI D'ACQUA IDENTIFICATI COME RETICOLO IDRICO PRIVATO.....	18
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	20
5.1 GENERALITÀ.....	20
5.2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	22
5.3 COMPETENZE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	22
5.4 CANONI.....	23
6. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE.....	25
6.1 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE.....	25
6.1.1 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI.....	25
6.1.2 INTERVENTI VIETATI / REGOLAMENTATI: TOMBINATURA.....	26
6.1.3 INTERVENTI REGOLAMENTATI: ATTRAVERSAMENTI.....	27
6.1.4 INTERVENTI, VIETATI / REGOLAMENTATI: OPERE ED INFRASTRUTTURE LONGITUDINALI.....	28
6.1.5 INTERVENTI REGOLAMENTATI: OPERE DI SCARICO.....	28
6.1.6 INTERVENTI REGOLAMENTATI: REGOLAZIONE E/O DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.....	29
6.1.7 INTERVENTI REGOLAMENTATI: DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE.....	29
6.1.8 INTERVENTI VIETATI / REGOLAMENTATI: COSTRUZIONE E MODIFICHE D'USO DEL SUOLO.....	30
6.2 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI ENTRO LA FASCIA DI TUTELA ASSOLUTA (F.A.).....	31
6.2.1 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI.....	32
6.2.2 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI REGOLAMENTATI.....	33
6.3 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO (F.B.).....	34
6.3.1 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI VIETATI.....	34
6.3.2 INTERVENTI, OPERE, ATTI E FATTI REGOLAMENTATI.....	35
6.3.3 INTERVENTI REGOLAMENTATI: EDIFICAZIONE E/O TRASFORAZIONE D'USO DEL SUOLO.....	35



6.4 INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DI DIFESA E DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.....	36
6.4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI IN CASI PARTICOLARI.....	36
6.4.2 OPERE DI PROTEZIONE E DI DIFESA.....	37
7. NORME DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI MILANO SULLE FASCE DI TUTELA DEI FONTANILI.....	39
8. SCARICHI.....	40
8.1 CRITERIO GENERALE.....	40
8.2 DIVIETO DI SCARICHI SUL SUOLO.....	41
8.3 CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	41
8.4 SCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	41
8.5 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO AGLI SCARICHI.....	42
9. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	43
8.1 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	43
8.2 CANONI, CAUZIONI E SPESE DI ISTRUTTORIA.....	44

ELEBORATI GRAFICI

TAVOLA 1 – COROGRAFIA GENERALE..... SCALA 1 : 10.000

TAVOLA 2 A : COROGRAFIA TERRITORIO OCCIDENTALE..... SCALA 1 : 5.000

TAVOLA 2 B : COROGRAFIA TERRITORIO ORIENTALE..... SCALA 1 : 5.000

ALLEGATI

ALLEGATO 1:

- CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA (ALLEGATO C DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N. 7/7868)




1. PREMESSA

Il presente studio è stato condotto su incarico dell'Amministrazione comunale di Vernate (MI) ed è svolto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare ai sensi del D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva. D.G.R. 1 Agosto 2003 n. 7/19350 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".

I documenti sopraccitati prescrivono un apposito elaborato tecnico costituito da una parte cartografica (con indicazione del reticolo idrico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (rappresentata da questo documento).

Lo schema riportato di seguito illustra come è avvenuta l'individuazione del Reticolo Idrico, le relative competenze e la normativa attualmente in vigore.



I corsi d'acqua non pubblici sono di proprietà privata gestiti da privati o da Consorzi di Irrigazione e sono normati del Codice Civile.

In particolare il presente lavoro si è svolto attraverso le seguenti fasi:



Fase di analisi che consiste nel rilevare sul terreno le caratteristiche morfologiche dei vari corsi d'acqua, la presenza di opere di presa, opere di difesa idraulica, ecc

Fase di valutazione dello stato di manutenzione dei manufatti presenti

Fase propositiva ossia definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore e relativa normativa con indicazione di tutte le attività consentite, soggette ad autorizzazione comunale oppure vietate.

Riferimenti legislativi

- Testo Unico sulle opere idrauliche R.D. n. 523/1904 è la norma fondamentale di riferimento per la polizia idraulica; prevede fasce di rispetto per i corsi d'acqua pubblici e indica le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione.
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “ Regolamento recante norme per l’attuazione della legge 36/94
- L. R. 05 gennaio 2000 prevede che la Regione Lombardia individui il reticolo idrico principale su cui continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica e trasferisce ai comuni tutte le competenze relative al reticolo idrico minore.
- D.Lgs. 11 maggio 199 n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, corredato delle relative note”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/19350 del 1 Agosto 2003

1.2. Elaborati cartografici

La verifica e l'elaborazione dei dati raccolti ha consentito la realizzazione di due Tavole cartografiche: una tavola alla scala 1: 10.000 rappresentante la corografia generale del territorio comunale e una tavola alla scala 1: 5.000 utilizzando come base il rilievo aerofotogrammetrico.

I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sono delimitati da una fascia di rispetto di 10 metri suddivisa in due ulteriori fasce caratterizzate da normative differenti:




- **F.A.**= fascia di tutela assoluta o di inedificabilità avente un'estensione di 10 m (5 m laddove risulti necessario e contemporaneamente siano verificate le condizioni di compatibilità idraulica del corso d'acqua rispetto alle piene con tempo di ritorno di 100 anni)
- **F.B.**= fascia di rispetto esterna a F.A. avente estensione di 5 metri ma con norme meno restrittive rispetto alla precedente (esistente soltanto nel caso in cui la F.A. sia estesa soltanto 5 metri).

Per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale è stata riportata la fascia dei 10 m (equivalente alla fascia di tutela assoluta **F.A.**) ed il limite dei 150 m (*ex L. 431/1985 art 1c.1*).

Per quanto concerne invece i fontanili presenti nel territorio (Fontanile Papiago, Roggia Rognana e Cavo Torradello), ad essi è stata attribuita una fascia di tutela assoluta (equivalente alla fascia di tutela assoluta **F.A.**) pari a 25 m lungo l'asta fluviale e pari a 50 m intorno alla testa così come previsto dalla normativa del P.T.C.P. della Provincia di Milano.


Le fasce di tutela e di rispetto dei corsi d'acqua sono rappresentate solo nelle tavole in scala 1:5000; esse sono comunque raffigurate in maniera approssimativa nella scala della carta. Le fasce di rispetto sono infatti da individuare con misure dirette in sito, effettuate in orizzontale e riferendosi alle indicazioni riportate di seguito nei diversi casi possibili:

CASO 1 : *Corso d'acqua con sponde variabili o stabili: la fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa*







CASO 2: Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette): la fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione



CASO 3: Corso d'acqua tombinato (intubato) con sezione di deflusso idonea: la fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di tombinatura. In caso di presenza di aree del demanio fluviale, la fascia di rispetto decorre dal limite del demanio



Nel caso in cui la morfologia lungo il corso d'acqua sia caratterizzata dalla presenza di scarpate o versanti con sponde non completamente stabili, la fascia di rispetto si sviluppa comunque sulla base della casistica sopra riportata e come graficamente esemplificato.





2. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Colatore Navigliaccio o Ticinello Occidentale

Il Colatore Navigliaccio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche al n.° 8 e al n.° MI002 nell'Allegato A della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002. Esso compare anche nell'allegato "D" della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002.

Scorre per circa 5 km all'interno del territorio comunale di Vernate in direzione Est attraversando le frazioni di Coazzano e Pasturago. Il corso d'acqua nasce nel Comune di Calvignasco poco prima di giungere nel territorio di Vernate grazie ad un partitore d'acque all'incrocio con la Roggia Mischia; subito dopo il Colatore Navigliaccio incrocia la Roggia Bergonza dalla quale preleva acqua attraverso uno scaricatore. In prossimità di Cascina Santa Caterina, nella frazione di Coazzano, dove la Roggia Gamberina si immette nel Ticinello Occidentale, è ubicata una chiavica che ha lo scopo di regolare il deflusso delle acque del Colatore. Dopo aver attraversato la frazione di Pasturago il Ticinello entra nel Comune di Binasco e le sue acque vengono recapitate nel Fiume Ticino attraverso il Naviglio Vecchio.



Foto 1: Il Colatore Navigliaccio

Roggia Gamberina

La Roggia Gamberina è iscritta nell'elenco delle acque pubbliche al n.° 9 ed è contenuta nell'Allegato "A" della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 al n.°MI003. Questo corso d'acqua anche nell'allegato "D" della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002.



Scorre nella zona settentrionale del comprensorio comunale per circa 1,7 km. Anticamente la Roggia derivava le proprie acque dai fontanili di San Vito ma, con il tempo, l'apporto di acqua fornito da essi è diventato insufficiente per gli scopi irrigui. Pertanto ora la Roggia Gamberina deriva le sue acque dal Naviglio Grande nel Comune di Gaggiano; prosegue il suo percorso nei Comuni di Noviglio e Rosate e poi giunge scorrendo in direzione Nord – Sud nel Comune di Vernate dove, attraverso uno scaricatore, porta acqua al Colatore Navigliaccio nei pressi di Cascina Santa Caterina. Qui finisce il tratto di questo corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale. Infatti, dopo aver attraversato il Navigliaccio, la Roggia Gamberina si perde nei canali irrigui presenti nelle campagne circostanti Cascina Santa Caterina dando luogo alla Roggia Rebecchina ed alla Roggia Naviglietto.

Rientra nel Reticolo Principale soltanto il tratto di Roggia Gamberina sopra descritto infatti esistono una serie di concessioni di derivazione lungo il suo corso:

- Podere Cassinetta – Az. Agr. Pavese Cugini – Decreto n.° 113 (derivazione dalla Bocca del Quadrello)
- Podere Monterosso – Fondazione Collegio della Guastalla – Decreto n.°144 (derivazione dalla Bocca del Quadrello)
- Podere Santa Caterina – Enzo Romagnoli e Figli – Decreto n.° 152 (derivazione a Sud del Navigliaccio)

Roggia Tolentina o Ticinello Mendosio

Il Ticinello Mendosio compare sia nell'allegato "A" che nell'allegato "D" della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 al n.° MI033. Ha origine dal Naviglio Grande a Castelletto Mendosio nel Comune di Abbiategrasso; passa dunque nei Comuni di Morimondo, Zelo Surrigone, Rosate, Bubbiano e Calvignasco dal quale giunge in Vernate nei pressi della frazione Moncucco per poi fiancheggiare per circa 2,3 Km la Roggia Bergonza fino all'altezza della località Casa Morivione dove entra nel Comune di Trovo. Il cavo Ticinello Mendosio termina qui al confine della provincia di Milano con quella di Pavia, in località Moravione, dove un *partitore all'italiana a due bocche* , dà origine alla Roggia Tolentina verso Trovo, Bereguardo e Torre d'Isola e alla Roggia Brusada verso Marcignago. La Roggia Tolentina, dopo aver attraversato i Comuni di Trovo e Bereguardo, attraverso le colature dei terreni irrigati con le proprie acque, dà origine alla Roggia Marzo che porta le acque fino al centro abitato di Pavia dove irriga alcune zone adiacenti alla città.



Foto 2: Il Ticinello Mendosio nei pressi di Molino Nuovo

3. RETICOLO IDRICO MINORE

Fontanile Papiago

Tale corso d'acqua trae origine da un fontanile presente nel Comune di Vernate nei pressi della periferia settentrionale della frazione di Moncucco a circa 300 metri a Sud Est del cimitero comunale. Il Fontanile Papiago, detto anche Fontanile Moncucco, viene subito tombinato per poter attraversare il centro abitato di Moncucco; ritorna a cielo aperto all'altezza del Molino Nuovo, poco ad Ovest dell'agglomerato urbano di Moncucco; scorre poi in direzione Sud – Est verso il Comune di Trovo dove vi entra quando incrocia la Roggia Torradello. Si perde poi nelle campagne del Comune di Trovo.

Alla testa del fontanile è stata assegnata una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 50 metri come previsto dalle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano; al tratto di fontanile a cielo aperto è stata attribuita una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 25 metri come previsto dalle sopraccitate norme. Per quanto riguarda il tratto tombinato che scorre nell'area urbanizzata la fascia di tutela assoluta (F.A.) è stata ridotta a 5 metri ed è stata assegnata una fascia di rispetto (F.B.) pari a 10 metri. La riduzione della fascia all'interno dell'area urbanizzata è resa possibile dalle Norme del P.T.C.P. (Vedi Paragrafo 7) e dalla scarsa produttività della testa del fontanile Papiago.



Foto 4: La testa del Fontanile Papiago a Nord dell'abitato di Moncuoco

Roggia Rognana

La Roggia Rognana prende origine da un fontanile ubicato nel Comune di Vernate all'altezza della strada provinciale n. 183 a circa 500 metri ad Est di Cascina Resta. Il corso d'acqua scorre per circa 400 metri in direzione Sud – Est per poi scaricare le proprie acque nel Cavo Torradello all'altezza dell'incrocio con il Cavo Soncino. La Roggia Rognana in passato proseguiva verso Sud-Est costeggiando il Cavo Cerro ed il Cavo Soncino fino ad incrociare il Cavo Bernasconi. Questo tratto di corso d'acqua non esiste più. La Roggia Rognana esiste ancora nel tratto che preleva le acque dal suddetto Cavo Bernasconi e scorre verso Sud passando ad Ovest di Cascina Nuova per poi uscire dal territorio comunale di Vernate. Tale tratto non rientra nel reticolo idrico minore ma fa parte di quello privato derivando le proprie acque dal Cavo Bernasconi.

Alla testa del fontanile è stata assegnata una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 50 metri come previsto dalle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano; al tratto di fontanile successivo è stata attribuita una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 25 metri come previsto dalle sopraccitate norme.





Foto 5: La testa del fontanile della Roggia Rognana direttamente a Sud della strada provinciale n. 183

Cavo Torradello

Il Cavo Torradello nacque per bonificare il territorio presente nello spicchio Nord occidentale del Comune di Vernate; deriva quindi dalle colature di questi territori; presenta una testa di fontanile situata a Sud – Ovest della Cascina Luisola. Le acque derivate da questo fontanile si incontrano all'altezza della strada provinciale 163 con quelle derivate dal Cavo Cartosio proveniente dalla zona a Nord di Cascina Valdemischia. Da qui il Cavo Torradello prosegue verso Sud – Est fiancheggiando per un tratto la Roggia Giovenzana dopodiché il Cavo gira verso Sud – Ovest uscendo dal territorio di Vernate per rientrarvi (per un breve tratto) nei pressi del depuratore dove si incrocia con il Fontanile Papiago ed entra nel territorio comunale di Trovo. Il Cavo Torradello giunge poi nel Comune di Battuta, in località Torradello.

Alla testa del fontanile è stata assegnata una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 50 metri come previsto dalle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano; al tratto di fontanile successivo è stata attribuita una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 25 metri come previsto dalle sopraccitate norme.

Laghetto Gamberino o Laghetto di Rosate

Il laghetto Gamberino si trova nella porzione Nord-occidentale del territorio comunale di Vernate, lungo il confine con il Comune di Rosate ed ha una superficie di circa 0,6 Ha. Presenta al suo interno una piccola isola. Il laghetto è il risultato dell'escavazione di sabbia e ghiaia necessaria per la realizzazione della strada provinciale limitrofa. Da più di 40 anni il laghetto di proprietà della Provincia di Milano, è stato dato in affitto ed utilizzato principalmente come lago di pesca. Ad Ovest del laghetto scorre la Roggia Gamberinetta, a Nord e ad Est il Cavo Beretta (Ramo Ferrario) ed a Sud la Roggia Bareggia.



Foto 6: Il Laghetto Gamberino visto da Est

Roggia Cina

La Roggia Cina si trova nella parte Sud – occidentale del comprensorio comunale di Vernate e segna il confine con il Comune di Casorate Primo. Il tratto di questo corso d'acqua presente in Vernate è lungo circa 1 Km e va da Cascina Doria a Casa Moravione. La Roggia Cina nasce da acque di colatura nel Comune di Rosate nei pressi del cimitero (settore nord-occidentale del territorio comunale), attraversa i Comuni di Bubbiano, Casorate Primo, Vernate e Trovo dove si perde nei campi nei pressi di Cascina Barella.

Cavo Rosso

Il Cavo Rosso (detto anche Cavedo Rossa, Cavo Rossi o Cavo Sisti - Alemanni) nasce da un fontanile in Comune di Rosate nei pressi di Cascina Melghera; per circa 1 Km scorre lungo il confine tra i due Comuni di Rosate e Vernate; passa nuovamente, per un breve tratto, a Nord di Cascina Cassinetta, nel Comune di Rosate; rientra in Vernate attraversando il Colatore Navigliaccio e la strada provinciale 163 tra Cascina Monterosso e Località San Giuseppe, nella zona industriale. Prosegue ancora in direzione Sud per circa 850 metri dopodiché si insinua all'interno dell'agglomerato urbano di Pasturago dove viene tombinato e dove si divide in due rami. Un ramo prosegue tombinato verso Est attraversando l'abitato di Pasturago immettendosi poi nel Cavo Sisti. L'altro ramo, dopo poche decine di metri ritorna a cielo aperto e si collega, dopo aver fiancheggiato la Roggia Cavagnate, con un tratto della Roggia Naviglietto; tale ramo della Roggia Naviglietto non risulta in continuità con il resto del corso d'acqua di appartenenza ma lo è con il Cavo Rosso stesso che va a terminare proseguendo verso Est in prossimità del Colatore dei Bolar (Vedi Paragrafo 3.10).



Il Cavo Rosso ha un ramo di derivazione chiamato "Colatore del Cavo Rosso"; esso si trova di fianco ad un tratto del Cavo Rosso e precisamente quello che scorre in direzione Sud e che si trova a Nord del Colatore Navigliaccio e scorre lungo il confine con il Comune di Rosate (Vedi Tavola 2B).

Al Cavo Rosso è stata assegnata una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 10 m. Come si può evincere dalla Tavola 2B, per quanto riguarda i tratti tombinati che scorrono nell'area urbanizzata la fascia di tutela assoluta (F.A.) è stata ridotta a 5 metri ed è stata assegnata una fascia di rispetto (F.B.) pari a 10 metri. La riduzione della fascia all'interno dell'area urbanizzata è resa possibile dalla scarsa portata del corso d'acqua e dalla dimensione idonea delle tombinature al di sotto dell'area urbanizzata (circa 1 metro di diametro). All'ingresso del Cavo Rosso nell'agglomerato urbano, nei pressi della zona industriale, il corso d'acqua possiede una sezione d'alveo di larghezza pari a circa 1 m e di altezza pari a circa 0,8 m. Tale sezione risulta compatibile con le portate massime del corso d'acqua che, originandosi da un fontanile ormai poco produttivo, sono molto basse.

La portata massima del corso d'acqua è stata stimata utilizzando i dati pluviometrici degli anni 2008 e 2009 relativi alla stazione pluviometrica di Motta Visconti, considerando un bacino idrografico di 0,10 kmq, una lunghezza dell'asta fluviale pari a 4 km ed un dislivello pari a 20 m:

Tempo di ritorno	Portata massima m ³ /sec
10	0,20
30	0,22
50	0,22
100	0,23
200	0,24

Tali portate sono ampiamente supportate dalla sezione idrografica del corso d'acqua che risulta, nella zona a monte della zona urbanizzata, di circa 0,6 – 0,8 m²

Cavo Sisti

Il Cavo Sisti inizia immediatamente a Nord della zona industriale di Pasturago, vicino al Colatore Navigliaccio e alla strada provinciale n.° 30 Vermezzo –Binasco, sul confine tra i Comuni di Rosate e Vernate, derivando le proprie acque dal Cavo Rosso. Dopo aver percorso un breve tratto verso Ovest viene tombinato. Il tratto tombinato possiede direzione Sud; il Cavo ritorna a cielo aperto a Sud della area industriale dove gira verso Est entrando nell'agglomerato urbano di Pasturago. Qui si divide in due rami: il primo scorre a cielo aperto lungo la periferia meridionale del centro urbano di Pasturago per poi dirigersi verso Sud affiancando il cimitero e giungendo nel Cavo Carminati all'altezza del confine con il Comune di Casarile. Il secondo ramo attraversa, tombinato, tutta la frazione di Pasturago in direzione tendenzialmente Est; quando giunge all'estremità



orientale dell'agglomerato urbano si divide ulteriormente in due rami uno dei quali, che ritorna a cielo aperto, va a collegarsi con il Cavo Carminati lungo il confine con il Comune di Binasco e l'altro, che rimane tombinato si unisce al primo ramo del Cavo Sisti stesso verso Sud.

Esistono anche 2 rami del Cavo Sisti: il primo nasce a Sud della zona industriale, scorre in direzione Sud, Sud-Est, incrocia la Strada Provinciale N.° 163 DIR. E si immette nel Cavo Rosso; il secondo nasce all'estremità Sud-orientale della frazione di Pasturago, direttamente a Sud della Strada Provinciale N.° 163, scorre per un breve tratto verso Est, poi verso Sud e poi ancora verso Est giungendo nel Cavo Carminati (Vedi Tavola 2B).

Al Cavo Sisti è stata assegnata una fascia di tutela assoluta (F.A.) pari a 10 m. Come si può evincere dalla Tavola 2B, per quanto riguarda i tratti tombinati che scorrono nell'area urbanizzata la fascia di tutela assoluta (F.A.) è stata ridotta a 5 metri ed è stata assegnata una fascia di rispetto (F.B.) pari a 10 metri. La riduzione della fascia all'interno dell'area urbanizzata è resa possibile dalla scarsa portata del corso d'acqua e dalla dimensione idonea delle tombinature al di sotto dell'area urbanizzata (circa 1 metro di diametro). All'ingresso del Cavo Sisti nell'agglomerato urbano, nei pressi della zona industriale, il corso d'acqua possiede una sezione d'alveo di larghezza pari a circa 1 m e di altezza pari a circa 0,8 m. Tale sezione risulta compatibile con le portate massime del corso d'acqua che, originandosi da un fontanile ormai poco produttivo, sono molto basse.

La portata massima del corso d'acqua è stata stimata utilizzando i dati pluviometrici degli anni 2007, 2008 e 2009 relativi alla stazione pluviometrica di Motta Visconti, considerando un bacino idrografico di 0,10 kmq, una lunghezza dell'asta fluviale pari a 4 km ed un dislivello pari a 20 m:

Tempo di ritorno	Portata massima m ³ /sec
10	0,20
30	0,22
50	0,22
100	0,23
200	0,24

Tali portate sono ampiamente supportate dalla sezione idrografica del corso d'acqua che risulta, nella zona a monte della zona urbanizzata, di circa 0,6 – 0,8 m²



Foto 7: Il Cavo Sisti all'interno dell'agglomerato urbano di Pasturago

Cavo Carminati

Il Cavo Carminati era anticamente un fontanile che nasceva all'interno della zona umida di Pasturago. Ora tale fontanile non è più attivo ma esiste ancora il Cavo Carminati. La prima parte di tale corso d'acqua scorre all'interno della zona umida di Pasturago passando fra gli specchi d'acqua presenti; questa parte di corso d'acqua è stata deviata verso la Roggia Bareggia all'altezza della stradina sterrata che attraversa l'oasi (Vedi Tavola 2B). Un secondo tratto di Cavo Carminati si trova direttamente a Sud-Est del laghetto più a Sud dell'oasi; tale tratto preleva le acque dal Cavo Sisti e termina nella Roggia Bareggia. Un ultimo tratto, dopo aver prelevato le acque dal Cavo Sisti, costeggia il confine con il Comune di Binasco; quando viene tombinato costeggia il confine con il Comune di Casarile entro il quale passa 800 metri circa più a Sud-Ovest dopo essere tornato a cielo aperto.

Colatore dei Bolar

Il Colatore dei Bolar trae origine dal Cavo Sisti direttamente a Sud dell'agglomerato urbano di Pasturago e poco a Nord della Strada provinciale N.° 163; esso scorre per circa 1,1 Km in direzione prevalentemente Sud prima di entrare nel Comune di Rognano all'altezza dell'autostrada A7 Milano – Genova.



Roggia Naviglietto

La Roggia Naviglietto, nel Comune di Vernate, possiede un tratto che appartiene al reticolo idrico gestito da privati ed un tratto incluso nel Reticolo Idrico Minore. Tale corso d'acqua inizia nei pressi di Cascina Santa Caterina derivando le proprie acque dalla Roggia Gamberina; inizia qui il tratto a gestione privata. Il corso d'acqua prosegue per circa 400 metri verso Sud; gira poi verso Est incrociando la Roggia Rebecchina ed il Cavo Kewenhuller. Successivamente la Roggia Naviglietto gira ancora verso Sud e, in prossimità dell'incrocio tra la Strada Provinciale N.° 163 e la Strada Provinciale N. ° 163 DIR., si perde nei campi. Finisce qui il tratto di competenza privata. Infatti il tratto successivo, che costeggia la Strada Provinciale N.° 163, risulta in continuità con il Cavo Rosso (appartenente al reticolo idrico minore – Vedi anche Paragrafo 3.6). La Roggia Naviglietto è stata poi interrata per il tratto successivo lungo circa 200 metri. Il corso d'acqua ricomincia all'estremità Sud-orientale dell'agglomerato urbano di Pasturago dove preleva le acque dal Cavo Sisti, continua a scorrere in direzione Est fino a giungere al confine con il Comune di Binasco; segue poi questo confine e, successivamente, quello con il Comune di Casarile, costeggiando il Cavo Carminati; esce poi dal Comune di Vernate.

Lagheti dell'Oasi di Pasturago

La "Zona Umida di Pasturago" o "Oasi di Pasturago" è un' area classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano come "zona umida", estesa per circa 27,9 Ha di cui circa 4 caratterizzati dalla presenza di specchi d'acqua di origine naturale.

Gli ambienti umidi, secondo la Convenzione di Ramsar del 22 febbraio 1971, ratificata dall'Italia con D.P.R. 13 marzo 1976, n.° 448, comprendono "paludi, torbiere, acquitrini, e, comunque, specchi d'acqua naturali o artificiali, permanenti o no, con acqua dolce, salmastra o salata, ferma o corrente, incluse le coste marine la cui profondità non superi i 6 metri con la bassa marea". Essi si articolano in una serie complessa di aree aventi caratteristiche differenti tra loro, in corrispondenza delle quali si stabilisce un particolare connubio fra gli elementi terra ed acqua, tale da generare l'esistenza di specifiche unità ecosistemiche composte da un variegato insieme di elementi fisici e biologici.



La zona umida di Pasturago è ricompresa nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, parco regionale di cintura metropolitana istituito con L.R. 23 aprile 1990, n.°24. Il Parco, il cui ente gestore è la Provincia di Milano, è dotato di un proprio piano territoriale di coordinamento, approvato con D.G.R. 3 agosto 2000, n.° 7/818, avente valenza di piano territoriale paesistico.

L'oasi è situata nel settore Nord orientale del Comune di Vernate e precisamente a Nord-Est dell'agglomerato urbano di Pasturago. Essa è attraversata da alcuni corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico privato come la Roggia Bareggia e la Roggia Nuova ed alcuni fossi irrigui di minor entità e, limitatamente alla parte nord-orientale, dal Colatore Navigliaccio, facente parte del Reticolo idrico maggiore. E' stata assegnata una fascia di rispetto di 10 metri all'intera area che costituisce la "Zona umida di Pasturago". I laghetti presenti all'interno dell'Oasi, essendo di origine naturale, sono acque pubbliche e pertanto appartengono al Reticolo idrico pubblico (Minore) mentre i corsi d'acqua che attraversano l'Oasi, esistendo una regolare concessione d'acqua, appartengono al reticolo idrico privato. Occorre sottolineare che tali corsi d'acqua privati (Roggia Bareggia e Roggia Nuova, ecc.), pur appartenendo al reticolo idrico di gestione privato, per quanto riguarda i tratti presenti all'interno dell'Oasi di Pasturago, sono soggetti alle normative previste all'interno della fascia di rispetto (Vedi Paragrafi 5, 6, 7 ed 8). All'interno dell'Oasi è presente anche il Cavo Carminati che è un fontanile non più attivo ed il cui corso è stato modificato nel corso del tempo (Vedi Paragrafo 3.8); anch'esso fa parte del reticolo idrico minore.



Foto 3: Uno degli specchi d'acqua presenti all'interno dell'"Oasi di Pasturago"

Roggia Gamberinetta



La Roggia Gamberinetta è iscritta al n.°22 dell'elenco delle acque pubbliche ma non fa parte del Reticolo Idrico Principale. Tale corso d'acqua sorge nel Comune di Rosate, attraverso il partitore delle Usciare, dalla Roggia Gamberina. Viene detta anche Roggia Morosini. Il tratto principale di questo corso d'acqua fa parte del Reticolo Idrico Minore mentre le acque da esso derivate fanno parte del reticolo privato (Cascina Coazzano e Cascina Biancamaria con decreto n.°139). Il tratto facente parte del Reticolo Idrico Minore entra nel territorio comunale di Vernate nei pressi del Laghetto di Rosate costeggiandolo ad Ovest. Segue in direzione Sud passando ad Est di Cascina Biancamaria; si immette poi nel Navigliaccio nei pressi della Frazione di Coazzano.



4. CORSI D'ACQUA IDENTIFICATI COME RETICOLO IDRICO PRIVATO

I corsi d'acqua privati sono stati schematizzati nella seguente tabella (Tabella 1). Tali corsi d'acqua sono soggetti alle norme dettate dal Codice Civile.

CORSO D'ACQUA	GESTORE	DERIVAZIONE
Roggia Bergonza	Consorzio Roggia Bergonza	Naviglio Grande
Roggia Mischia	Consorzio Roggia Mischia	Naviglio Grande
Roggia Mischietta	Privato	Roggia Mischia
Cavo Beretta Ramo Cattaneo	Sadai S.r.l.	Naviglio Grande
Cavo Beretta Ramo Ferrario	Sadai S.r.l.	Naviglio Grande
Roggia Triulza	Privato	Roggia Gamberina
Cavo Kewenhuller	Consorzio Kewenhuller	Naviglio Grande
Roggia Bareggia	Consorzio Naviglio Olona	Naviglio Grande
Roggia Rebecchina	Enzo Romagnoli e Figli	Roggia Gamberina
Cavo Bernasconi	Sadai S.r.l.	Incrocio Cavi Beretta
Roggia Villarasca	Privato	Roggia Bergonza
Cavetto Bergonzina di Coazzano	Privato	Roggia Bergonza
Cavo Bergonzina	Privato	Roggia Bergonza
Roggia Bergonzina Gorla	Privato	Roggia Bergonza
Roggia Villana	Privato	Roggia Bergonza
Roggia Giovenzana	Privato	Roggia Bergonza
Roggia Beccheria	Privato	Roggia Bergonza
Cavo Cerro	Privato	Naviglio Grande
Roggia Cavagnate	Privato	Roggia Triulza
Cavo Soncino	Privato	Roggia Mischia
Roggia Pila (Frazione Merlate)	Privato	Roggia Mischia
Roggia Pila (Frazione Moncucco)	Privato	Roggia Bergonza
Levata del Presana	Privato	Roggia Gamberinatta
Cavetto di Soncino	Privato	Cavo Kewenhuller
Roggia degli Onizzi	Privato	Cavo Beretta
Roggia Simpione	Privato	Roggia Mischia
Roggia Nuova	Privato	Roggia Bareggia
Cavo Nuovo	Privato	Roggia Bergonza
Roggia Naviglietto	Privato	Roggia Gamberina (a sud del Colatore Navigliaccio)
Cavo Cartosio	Privato	Fontanile con domanda di concessione provinciale (Azienda Agricola Valdemischia)
Roggia Mugna	Privato	Roggia Cavagnate
Fontanile della Micono o Roggia Fuga	Privato	Cavetto della Micono e Cavo Terzaghi (Comune di Rosate)
Roggia Barzaresca	Privato	Naviglio Grande



Tabella 1 – Censimento dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico privato



5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Generalità

La normativa di riferimento è rappresentata dal *“Testo Unico sulle opere idrauliche” R.D. n. 523 del 1904* che regola le attività di polizia idraulica, applica fasce di rispetto ai corsi definiti pubblici ed elenca le attività vietate e quelle consentite attraverso concessione.

La *legge n. 36 del 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”*, con proprio regolamento attuativo, ha modificato il concetto di acqua pubblica considerando pubbliche sia le acque superficiali che quelle sotterranee.

La *legge regionale n.1 del 2000* prevede per la Regione Lombardia l’obbligo di individuare il reticolo principale sul quale la stessa continuerà a svolgere funzioni di polizia idraulica e il reticolo idrico minore che diverrà di competenza comunale. Sarà quindi il Comune stesso a calcolare i canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore.

La *delibera della Giunta Regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002* descrive la procedura da seguire per la redazione della normativa tecnica e il Comune successivamente potrà stabilire i canoni di polizia idraulica.

La manutenzione dei corsi d’acqua e la gestione dei canoni di polizia idraulica dei cavi e delle rogge appartenenti alla rete di bonifica di cui all’allegato “D” della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, restano di competenza dei Consorzi di Bonifica che li gestiscono.

I pronti interventi sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore sono regolamentati dalla D.g.r. 26 ottobre 2006, n.° 8/3400 *‘Modifica ed integrazioni alla d.g.r. n. 7/7867/2002: “Trasferimento delle funzioni alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane concernenti la progettazione, l’esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree, ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, art.3, comma 110 ed approvazione dei criteri di attuazione”*.

Per quanto riguarda gli scarichi, innanzi tutto, tutti devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti Competenti. Le Regioni disciplinano le fasi ed il regime autorizzatorio degli scarichi, le modalità di autorizzazione vengono stabilite in funzione del tipo di scarico come definito nel D.Lgs.152/99 (art.45-46) modificato dal D.Lgs.258/2000. Tutti gli scarichi devono comunque **rispettare i valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici** (art. 28 comma 1 D.Lgs.152/99 modificato dal



D.Lgs.258/2000). L'autorità di bacino definisce con propria direttiva le modalità ed i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle reti pluviali dalle aree urbanizzate nel reticolo idrografico. Il regolamento e la disciplina sugli scarichi è normato anche dalle R.R. 3/2006 "*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a della L.R. n.° 26/2003*" e 4/2006 "*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a della L.R. n.° 26/2003*".

La D.g.r. 15 Marzo 2006 n.° 8/2121 "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n.° 12*" regola l'autorizzazione paesaggistica dei progetti di intervento. In particolare nei paragrafi 4.1 e 4.2 del suddetto Decreto viene dettata la regolamentazione degli interventi su opere idrauliche e sulle derivazioni idriche da corsi d'acqua superficiali. Tale Decreto sottolinea che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e che l'azione di tutela e valorizzazione venga esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (art. 136 e 142 del d.lgs 22 gennaio 2004, n.° 42) che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo. Per la progettazione degli interventi di e su opere idrauliche è opportuno attenersi ai criteri ed indirizzi contenuti nei seguenti documenti e provvedimenti:

- d.g.r. 1 luglio 1997, n. 6/29567 "*Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*"
- d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740 "*Approvazione direttiva del Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica*"
- d.c.r. 6 marzo 2001, n. VII/197 "*Piano Territoriale Paesistico Regionale*"
- strumenti di pianificazione territoriale dei parchi regionali (Parco Nord Milano) e delle riserve naturali e nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P. Provincia di Milano)

L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria per lavori di "manutenzione ordinaria" quali sfalcio della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva sugli argini fluviali e rimozione periodica di materiali litoidi accumulati in alveo in quanto tesi a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua.

Si segnala inoltre che le procedure di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico sono regolate dalla D.g.r. 14 gennaio 2005, n.° 7/20212 "*Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico*". Nel caso di aree demaniali fluviali, nella fase di istruttoria la Sede Territoriale della Regione Lombardia dell'Agenzia del Demanio si avvarrà dell'AIPO, per in tratti di corsi d'acqua difesi da opere di prima, seconda e terza categoria o dei Comuni per il reticolo idrico minore in



attuazione alla l.r. 1/2000 e dei Consorzi di Bonifica per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica stabilito ai sensi della l.r. 7/2003.

Oggetto ed ambito di applicazione

L'ambito territoriale dell'applicazione delle presenti norme è quello del territorio Comunale, limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico e alle relative fasce di rispetto, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si fa riferimento anche ai contenuti dell'eventuale convenzione sottoscritta con il comune limitrofo. In caso di contrasto o incongruenza, le presenti norme prevalgono, sostituendolo od integrandole, sulle norme contenute nel PRG che disciplinano dal punto di vista urbanistico le opere, atti o fatti ammissibili nelle aree afferenti il demanio idrico e delle relative fasce di rispetto.

Nel caso di divagazione di acque sulla superficie, anche a seguito di eventi climatici eccezionali, in aree non disciplinate vista l'assenza del demanio idrico e delle rispettive fasce di rispetto, si applica quanto prescritto per le acque non afferenti al reticolo principale, minore o di competenza di consorzi di bonifica o facenti parte di reti fognarie e quanto dettato dal Codice Civile dell'articolo 908 all'articolo 921, all'articolo 1043 e correlati.

Nei procedimenti istruttori riguardanti le domande ed i progetti d'interventi sul reticolo idrico minore, l'ufficio comunale dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- non dovranno essere ridotte in linea generale le aree del corso d'acqua appartenenti al demanio idrico;
- ogni progetto d'intervento dovrà essere accompagnato dallo studio di compatibilità idraulica, adeguatamente redatto in funzione dell'importanza del caso;
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.lgs 152/99 art.41, che non sia imposto da ragioni di pubblica incolumità e/o igienico sanitarie.
- potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua

Competenze ed interventi di manutenzione

- a) Reticolo minore e principale (non facente parte del reticolo di bonifica)

Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza della Regione o Agenzie della stessa, delegate per quanto riguarda il reticolo principale e del Comune per quanto riguarda il



reticolo minore. A quest'ultimo compete anche l'obbligo di acquisire all'interno del P.R.G., come parte integrante, il reticolo minore, principale, di bonifica, le rispettive fasce di rispetto e la normativa correlata.

Possono essere realizzate delle apposite convenzioni fra il Comune ed i soggetti gestori dei corsi d'acqua al fine di disciplinare alcuni compiti. La convenzione, comunque non può avere per oggetto la delega a soggetti terzi della titolarità del rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nulla osta; deve disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte dell'Ente Competente riguardo l'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quanto altro le parti ritengano utile disciplinare.

Ad esclusione dei corsi d'acqua disciplinati dalla convenzione di cui sopra, che può limitare in parte gli obblighi di seguito riportati, si verifica quanto segue:

- E' a carico dei proprietari o possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua la realizzazione di interventi e di opere per l'esclusiva difesa dei loro beni. Nel caso in cui la distruzione degli argini, il franamento delle sponde o l'ingombro del corso d'acqua derivi dall'incuria di un proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, le spese di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso
- E' a carico dell'Autorità Idraulica competente o di appositi consorzi la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa idraulica non destinate all'esclusiva difesa dei beni di un singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua tranne nei casi previsti dall'articolo 868 del Codice Civile e quando questo non è in contrasto con il R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'autorità competente (il Comune per il reticolo minore la Regione o specifiche Agenzie delegate per il principale)

E' interamente a carico dei proprietari o possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua la manutenzione (delle sponde e dell'alveo) del corso d'acqua ricadente all'interno di un'unica proprietà (inizio e fine) al fine di ottimizzare l'azione amministrativa ed evitare la creazione di servitù e/o la corresponsione di indennizzi periodici.

Come disposto dalla normativa vigente (articolo 915,916,917 Codice Civile ed Articolo 12 del R.D. 25 luglio 1904, n.523), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, riparazione, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc.). Rimane anche a loro carico la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa dei loro beni.

Per quanto riguarda le opere di difesa idraulica non realizzate dai proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua per la sola difesa dei loro beni, la loro manutenzione è a carico dell'autorità idraulica competente o consorzio che le ha realizzate.



La protezione e la manutenzione delle opere afferenti ai corsi d'acqua (ponti, metanodotti, linee elettriche ecc.) è a carico del proprietario dell'opera (Articolo 12 del R.D. 25 luglio 1904, n 523).

Canoni

I canoni per le autorizzazioni o le concessioni lungo le aree afferenti al demanio idrico sono determinate dalla Regione Lombardia e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della Regione Lombardia.

L'Autorità tenuta alla riscossione non può esimersi dall'applicarli, anche in presenza di pattuizioni speciali.

Il titolare dell'autorizzazione, o concessione che è tenuto al versamento del canone è il possessore. Nel caso in cui il proprietario dell'opera (o soggetto che ha realizzato l'opera) non sia individuabile o rintracciabile è comunque il possessore che è tenuto al versamento del canone.

Nell'Allegato 1 della presente relazione viene riportata la tabella dei canoni inerenti vigenti allegata alla D.G.R. 7/13950.



6. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

Interventi, opere, atti e fatti vietati entro l'alveo e sulle sponde

6.1.1. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi di interventi d'urgenza, di protezione, di difesa e miglioramento dell'efficienza idraulica (Paragrafo 6.4), entro l'alveo e sulle sponde sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- escavazione di pozzi;
- qualsiasi tipo di recinzione, comprese quelle amovibili, queste ultime, con esclusione dei casi di manifestazioni temporanee autorizzate (per la sola durata dell' evento e che non siano di pregiudizio per il deflusso di piena);
- cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi di interventi di rimozione e taglio della vegetazione. Si intende incluso nel divieto anche lo sommovimento in posto del terreno (aratura, bonifica del terreno, ecc.);
- piantumazione di alberi ed arbusti, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al Paragrafo 6.4.2., e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;
- coltivazioni di qualsiasi tipo che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, realizzazione di impianti di depurazione, scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- sradicamento e l'abbruciamento di ceppaie lungo le sponde, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al Paragrafo 6.4.2.;
- installazioni, pavimentazioni od interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone, al fine di conservare e ricostruire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale. Quelle esistenti, a loro deperimento,



non potranno essere rinnovate o sostituite. Tali prescrizioni non si applicano ai quei corsi d'acqua di origine totalmente artificiale o destinati alla bonifica e/o irrigazione;

- formazione di pesciaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca o la caccia, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Nel reticolo di bonifica non si applica il divieto contemplato dal presente punto, ma ne deve essere ottenuta delibera concessione od autorizzazione. Sono eccettuate dal divieto le consuetudini per l'esercizi di legittime ed innocue concessioni della pesca o della caccia, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere. E' comunque vietato l'esercizio della pesca con qualunque mezzo nei periodi di asciutta;
- alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti dal Paragrafo 6.4.2.;
- pascolo, l' abbeveramento (salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti) e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpate e banchine dei canali pubblici e loro accessori;

6.1.2. Interventi vietati / regolamentati: tombinatura

Ai sensi dell'Articolo 41 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore/principale o di bonifica, con esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità o per motivi di igiene (accertata dalla pubblica autorità).

Le opere di tombinatura nei casi ammessi, possono essere autorizzate o concesse, fatto salva l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, secondo i seguenti indirizzi tecnici minimi inderogabili:

- deve essere garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri, salvo il caso di tombinature o coperture di colatori minori (non appartenenti al reticolo minore/principale o di bonifica) per le quali deve essere comunque garantita una sezione di deflusso proporzionata all'importanza del colatore e con sezione minima superiore al metro quadrato;
- deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 10 metri di sviluppo del tratto combinato, o con interasse minore se l'analisi progettuale effettuata lo richiede;



- deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto ed effettuata almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la pulizia;
- devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco, di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione e sghiaimento.

Per quanto riguarda le opere di tombinatura autorizzate, anche in sanatoria o riconosciute ai sensi delle presenti norme, non se ne potrà ordinare la rimozione tranne nei casi di accertato pregiudizio per la pubblica incolumità. Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione delle tombinature esistenti dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti del presente paragrafo.

6.1.3. Interventi regolamentati: attraversamenti

Le opere di attraversamento, anche temporanee, sono autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'ente competente, purché non comportino, nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore o di bonifica, è vietata la realizzazione di attraversamenti con pile in alveo o sulle sponde.

Attraversamenti aerei per la viabilità

Per la progettazione degli attraversamenti si dovrà fare riferimento, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo (viabilistico, pedonale, ciclabile, ecc.), alle seguenti norme: D.M. del 2 agosto 1980 e D.M. del 4 maggio 1990 " Norme tecniche per la progettazione l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali" e la Circolare del Ministero LL:PP: n. 34233 del 25 febbraio 1991 recante " Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali".

In particolare deve essere sempre garantito un franco minimo tra quota massima piena di progetto e quota intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente, comunque non inferiore a 1,00 m e la quota dell' intradosso non potrà essere inferiore a quella del piano campagna contiguo al corso d'acqua. Oltre a ciò, deve essere sempre comunque garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri.

Attraversamenti aerei di servizi di rete

Sono ammessi gli attraversamenti aerei dei servizi a rete a cavo flessibile (elettricità, telefonia, dati, ecc.) purché l'altezza minima dall'alveo del cavo flessibile, sia almeno sei metri.



E' vietata la realizzazione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida (acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.). Possono comunque essere realizzati attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida purché questi siano ancorati od annegati entro manufatti esistenti correlati alla viabilità.

E' vietata la realizzazione di pali, pali di illuminazione o tralicci per qualunque utilizzo entro l'alveo e sulle sponde. Quelli esistenti, al loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti.

Gli attraversamenti di canali o condotte di trasporto di fluido a pelo libero sono ammessi solo attraverso sifoni. Per i ponti-canale esistenti, fatto salvo che questi siano tutelati ai sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42, o comunque individuati come beni storico-architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potranno essere rinnovati a loro deperimento.

Attraversamenti in subalveo

Sono sempre ammessi gli attraversamenti in subalveo di qualsiasi tipo.

Dovrà essere prevista adeguata protezione dell'attraversamento in subalveo in rapporto alla dinamica fluviale e con particolare riguardo all'erosione, garantendo comunque un franco minimo tra superficie dell'alveo e sottoservizio pari ad almeno 0,80 metri.

Attraversamenti a raso

Gli attraversamenti a raso del corso d'acqua sono ammessi solo nel caso della viabilità (di qualsiasi tipo).

6.1.4. Interventi vietati / regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali

Le opere ed infrastrutture longitudinali ai corsi d'acqua, che non siano opere di protezione e di difesa, sono vietate. Deroga a tale divieto è ammessa per le opere pubbliche o di interesse pubblico e/o di pubblica utilità entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di franchigia. Nei casi ammessi, le opere e infrastrutture longitudinali possono essere concesse e/o assentite con nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell' Ente Competente, purchè non prevedano, anche con le opere collaterali, alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente.

6.1.5. Interventi regolamentati: opere di scarico

E' vietata la realizzazione di manufatti di scarico in alveo; è però consentita la realizzazione in alveo di quelle opere collaterali finalizzate a rendere compatibile la dinamica idraulica dello scarico con il regime del corso d'acqua (smorzatori, ecc.).

E' sempre ammessa la realizzazione dei manufatti di scarico sulle sponde, previa la determinazione della quantità complessiva di acqua smaltita consentita.

Il manufatto di scarico, per essere autorizzato o concesso e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell' Ente Competente, dovrà essere previsto in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima



direzione di flusso della corrente. Si dovranno inoltre prevedere idonei accorgimenti tecnici per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescare di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

Il manufatto di scarico deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante e deve essere collocato superiore alla quota del tirante di piena.

La realizzazione di nuove chiaviche di scolo attraverso gli argini e/o l'annullamento di quelle esistenti, fatto salvo improrogabili e immediate esigenze di natura idraulica, è ammessa ed è soggetta ad autorizzazione o concessione.

6.1.6. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali

E' ammessa con autorizzazione o concessione, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione delle opere di derivazione, sia temporanee che permanenti, anche quando finalizzate alla navigazione, e delle opere strettamente connesse al loro esercizio.

Per la realizzazione delle opere di derivazione che si sviluppano trasversalmente e per l'intera sezione del corso d'acqua, si dovranno sempre adottare soluzioni che consentano il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua tra la porzione a monte e la porzione a valle dell'opera di derivazione (scale di rimonta dell'ittiofauna) e deve essere sempre garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) determinato secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po o della Regione Lombardia (quanto più restrittivi). Tali prescrizioni non si applicano a quei corsi d'acqua artificiali destinati alla bonifica e/o irrigazione.

Sono soggetti ad autorizzazione o concessione anche i lavori, atti o fatti che possono alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti.

L'efficacia dell'autorizzazione o concessione Comunale decorre dal conseguimento dell'assenso, Provinciale o Regionale, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e si attribuisce medesima durata a quella dell'atto di assenso Provinciale o Regionale, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- che non siano intervenute modifiche relativamente alla qualità di acqua regolata e/o deviata;
- non siano state modificate le opere relative ai manufatti;
- non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- permanga in capo al richiedente la titolarità dell'atto previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione di autorizzazione comunale non è soggetta a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico nella sua interezza (uso del bene pubblico acqua e uso del bene pubblico suolo).

6.1.7. Interventi regolamentati: derivazione di acque sotterranee



E' ammessa, con l'autorizzazione o concessione, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione di opere per la derivazione delle acque provenienti dalle sorgenti eventualmente presenti lungo l'alveo.

Le opere di derivazione non dovranno prevedere alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente e non devono modificare, anche con le opere collaterali, la dinamica dei corsi d'acqua.

Si dovrà provvedere, al fine di garantire la naturalità del corso d'acqua, che lo scarico di troppo pieno sia rilasciato nel corso d'acqua in corrispondenza dell'opera di captazione.

L'efficacia dell'autorizzazione o concessione Comunale decorre dal conseguimento dell'assenso, Provinciale o Regionale, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e si attribuisce medesima durata a quella dell'atto di assenso Provinciale o Regionale, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- che non siano intervenute modifiche relativamente alla qualità di acqua deviata;
- non siano state modificate le opere relative ai manufatti;
- non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- permanga in capo al richiedente la titolarità dell'atto previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni di utilizzo) per le opere previste dal presente articolo, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti od atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico. Permane comunque la necessità di ottenere le ulteriori autorizzazioni edilizio-urbanistiche e/o ambientali.

6.1.8. Interventi vietati / regolamentati: costruzione e modifiche d'uso del suolo

Sono vietati gli interventi di nuova costruzione entro l'alveo e le sponde e relativa proiezione verso l'alto ed il basso. Sono altresì vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica che non contemplino misure di riqualificazione dell'ambiente fluviale e riduzione della pericolosità connessa al corso d'acqua o includano interventi di diversione, apertura o chiusura del corso d'acqua stesso.

Per i manufatti esistenti, quando non di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'articolo 3, lettera a), b) e c) del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativi, o gli interventi di demolizione senza ricostruzione. Per i manufatti esistenti per i quali è necessario realizzare un miglior insediamento ambientale e/o collocati entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano



edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia, sono consentiti anche gli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Se l'area rientra entro la fascia A, B o C normata dall'articolo 39 delle N.d.A. del P.A.I. prevale la condizione più cautelativa e comunque fatti salvi gli interventi di sopralzo e nuova edificazione a fini agricoli previsti dalle N.d.A. del P.A.I..

Nel caso che i manufatti edilizi esistenti siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante anche a seguito dell'adozione di misure di mitigazione del rischio e previa verifica dell'inattuabilità o non convenienza degli interventi previsti di diversione, apertura o chiusura del corso d'acqua, si applica quanto previsto dall'articolo 18 bis delle N.d.A. del P.A.I.. In questo il Comune, in sede di formazione del P.R.G. o di Piani Particolareggiati o degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, individui aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive ed all'edificazione rurale, nelle quali si vincola il trasferimento dei manufatti edilizi esistenti che sono di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante.

Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti dovranno essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari degli edifici esistenti che siano di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio fluviale libere da immobili.

Nel caso che i manufatti edifici esistenti e/o loro accessori e/o pertinenze siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante ma siano anche vincolati ai sensi D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o comunque individuati come beni storico-architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potrà essere applicato quanto previsto dall'articolo 18 bis delle N.d.A. del P.A.I.. In quest'ultimo caso si dovranno prevedere solo interventi in grado di garantire la tutela, protezione e salvaguardia del bene tutelato.

In caso di interventi ai sensi del presente paragrafo, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.

6.2. Interventi, opere, atti e fatti vietati entro la fascia di tutela assoluta (F.A.)

Il presente paragrafo disciplina gli interventi, le opere, gli atti e i fatti vietati o regolamentati entro le fasce di tutela assoluta o inedificabilità a cui è stata attribuita un'estensione di 5 m dal piede dell'argine (10 m per l'area ricompresa all'interno dell'Oasi di Pasturago e per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico Maggiore).



Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni di utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti dal Paragrafo 6.4.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto gli interventi, le opere, gli atti e i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più interventi vietati e descritti nel Paragrafo 6.1.

Tutto quanto non espressamente espresso nel presente paragrafo è da considerarsi libero.

6.2.1. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti dal Paragrafo 6.4 (interventi d'urgenza, di protezione, di difesa e manutenzione dell'officiosità idraulica), entro la fascia di tutela assoluta o inedificabilità sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- escavazione di pozzi;
- qualsiasi tipo di recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua. Sono consentite, con concessione se ne ricorrono le condizioni o nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori condizioni da parte dell'Ente Competente, le recinzioni amovibili destinate alla tutela delle aree edificate, con clausola di non indennizzabilità (per rimozione e reintegro della recinzione amovibile) in caso di interventi di rimozione di materiali e taglio della vegetazione. Non sono soggette a tale restrizione, previa verifica dell'Ente Competente, le recinzioni con funzione di tutela della pubblica incolumità o destinate a delimitare aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera funzione per ricerche e studi scientifici. Le siepi di delimitazione delle aree di proprietà sono assimilate a recinzioni fisse. In ogni caso le recinzioni devono sempre consentire il transito in asciutto (anche durante eventi straordinari) del personale addetto alla sorveglianza idraulica lungo le sponde;
- modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi di interventi di rimozione di materiali e taglio della vegetazione. Si intende incluso nel divieto anche lo sommovimento in posto del terreno (aratura, bonifica del terreno, ecc.);
- coltivazione, per una fascia di 5 metri dal corso d'acqua, di alberi ed arbusti o siepi, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al Paragrafo 6.4.2, e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;



- smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, realizzazione di impianti di depurazione, scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca o la caccia, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
- alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa esposti nel Paragrafo 6.4.2.

6.2.2. Interventi, opere, atti e fatti regolamentati

Nella fascia di tutela assoluta o inedificabilità:

- sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare il giusto compimento a quanto previsto e consentito nel Paragrafo 6.1.2;
- sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi del Paragrafo 6.1.3 (attraversamenti);
- sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi del Paragrafo 6.1.4 (opere longitudinali), limitatamente alle aree collocate entro il centro edificato delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia;
- sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dei Paragrafi 6.1.5 e 6.1.6 (scarichi e derivazioni superficiali)
- sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare



giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi del Paragrafo 6.1.7; è estesa anche alla fascia di tutela assoluta o inedificabilità la possibilità di realizzazione opere di derivazione delle acque provenienti da sorgenti eventualmente presenti nella fascia stessa, per le quali si applicano i medesimi criteri stabiliti dallo stesso Paragrafo 6.1.7 (derivazioni sotterranee);

- sono estesi a questa fascia di rispetto, secondo le medesime modalità stabilite dal Paragrafo 6.1.8, i divieti che riguardano la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica. Nel caso di effettuazione di interventi di cui all'Articolo 3, lettere a), b), c) e d) del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), in luogo all'autorizzazione è previsto il rilascio di nulla osta o, se se ne ricorrono i presupposti, della concessione.
- deroga al divieto è ammessa, con concessione o nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, per la realizzazione di percorsi ciclopedonali che non alterino i valori naturali esistenti, ne favoriscono la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportare restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto del corso d'acqua.
- nel caso di corsi d'acqua per i quali è obbligatoria la sottoscrizione della convenzione contemplata nel Paragrafo 5.3, in quanto regolati e/o connessi ad esigenze produttive, in deroga al divieto è consentita per esigenze di servizio e con concessione o nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione di viabilità purché non incida, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comporti restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua.

6.3. Interventi, opere, atti e fatti vietati entro la fascia di rispetto (F.B.)

Il presente paragrafo disciplina gli interventi, le opere, gli atti e i fatti vietati o regolamentati entro le fasce di rispetto F.B. Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni di utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti dal Paragrafo 6.4.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto gli interventi, le opere, gli atti e i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più interventi vietati e descritti nel Paragrafo 6.1.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Paragrafo è da considerarsi libero.

6.3.1. Interventi, opere, atti e fatti vietati



Ad esclusione dei casi previsti per interventi d'urgenza, di protezione, di difesa e miglioramento dell'efficienza idraulica (Paragrafo 6.4), entro la fascia di rispetto F.B. metri sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- escavazione di pozzi;
- smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti. Per le operazioni di recupero rifiuti, potranno essere mantenute quelle in atto al momento di adozione delle presenti norme, anche a seguito di rinnovo/modifica/estensioni delle autorizzazioni in atto;
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso dei manufatti attinenti agli argini, i loro accessori, le opere di difesa delle sponde e manufatti attinenti tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti al Paragrafo 6.4.

6.3.2. Interventi, opere, atti e fatti regolamentati

Il presente Paragrafo disciplina, entro la fascia di rispetto F.B., tutti gli interventi, opere, atti ed i fatti necessari per dare giusto compimento a quanto consentito dal Paragrafo 6.1 secondo le modalità dello stesso stabilite, o per dare corso a divieti in esso stabiliti.

Pertanto nella fascia di rispetto F.B.:

- a) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare il giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi del Paragrafo 6.1.2;
- b) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi del Paragrafo 6.1.3 (attraversamenti);;
- c) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi del Paragrafo 6.1.4 (opere longitudinali), limitatamente alle aree collocate entro il centro edificato delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia;



- d) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dei Paragrafi 6.1.5 e 6.1.6 (scarichi e derivazioni superficiali)
- e) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi del Paragrafo 6.1.7; è estesa anche alla fascia di rispetto dei 4-5 metri la possibilità di realizzazione opere di derivazione delle acque provenienti da sorgenti eventualmente presenti nella fascia stessa, per le quali si applicano i medesimi criteri stabiliti dallo stesso Paragrafo 6.1.7 (derivazioni sotterranee);

6.3.3. Interventi regolamentati: edificazione e/o trasformazione d'uso del suolo

Nella fascia di rispetto F.B. sono ammessi, con nulla osta o concessione se ne ricorrono le condizioni e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la nuova costruzione e la ristrutturazione edilizia.

Preventivamente alla progettazione devono essere effettuati, a cura del soggetto attuatore, gli approfondimenti previsti dallo studio redatto ai sensi della L.R. 41/1997 in dotazione al comune al fine di accertare preventivamente la compatibilità della trasformazione d'uso del suolo rispetto alla pericolosità derivante dalla presenza del corso d'acqua.

Sulla base di questa documentazione, dovranno essere individuati gli interventi di mitigazione della pericolosità e/o particolari accorgimenti costruttivi al fine di rendere l'edificazione compatibile con la situazione di pericolosità accertata.

Per i manufatti edilizi esistenti, solo nel caso di interventi previsti dall'Articolo 3, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), si devono applicare gli stessi approfondimenti previsti per la nuova costruzione al fine di verificare in dettaglio le effettive condizioni di rischio e, se ne ricorrono i presupposti, deve essere prevista l'adozione di accorgimenti al fine di rendere l'esistente compatibile con la situazione di rischio accertato.

In caso di interventi previsti dal presente paragrafo, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.



6.4. *Interventi d'urgenza, di protezione, di difesa e di miglioramento dell'efficienza idraulica*

6.4.1. *Interventi ammissibili in casi particolari*

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione scritta al comune, i seguenti atti, fatti o opere che ricadono, anche parzialmente, entro l'alveo, sulle sponde o nelle fasce di rispetto:

- attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza delle opere idrauliche;
- atti, fatti e opere che il Comune dovesse ordinare al fine di migliorare od adeguare le opere autorizzate od in corso di riconoscimento o sanatoria, ad esclusione degli interventi assimilabili a nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica;
- interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, linee elettriche e telefoniche, ecc.) e delle eventuali strutture rese pericolanti a seguito o durante eventi di piena che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico. Si applicano comunque i divieti previsti al secondo punto del Paragrafo 6.1.3.

Gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo sono in deroga alle procedure autorizzative di competenza comunale considerato la finalità di tutela della pubblica incolumità e l'indifferibilità degli stessi, ferma restando l'obbligatoria trasmissione al comune dei dettagli tecnico/progettuali di quanto attuato; il Comune si riserva la possibilità di imporre successivi interventi correttivi.

6.4.2. *Opere di protezione e di difesa*

Le opere di protezione e difesa, previa concessione o autorizzazione o nulla osta e fatto salva l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovranno essere realizzate solo quando effettivamente necessarie e, comunque, non potranno:

- ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua
- ridurre la sezione di deflusso esistente
- avere quota inferiore al piano campagna contiguo al corso d'acqua
- deviare la corrente verso la sponda opposta
- prevedere l'impermeabilizzazione dell'alveo

Rientrano tra le opere di protezione e difesa anche la semplice asportazione o taglio di vegetazione (arbustiva, arborea ed erbacea) che sia di pregiudizio per l'efficienza idraulica del corso d'acqua.



In ogni caso la realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà garantire la possibilità di accesso all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione eventualmente necessarie e consentite, comunque, le attività di polizia idraulica di sorveglianza in asciutto.

La realizzazione dei muri spondali verticali o difese radenti aventi elevata pendenza (maggiore di 45°) è vietata ad esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità. Ulteriore deroga a tale divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/71, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia

La realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà coniugare la necessità di tutela della pubblica incolumità e protezione delle colture agricole, abitati e manufatti (anche se previsti in un progetto preliminare il quale dovrà essere approvato) con l'ecosistema fluviale. Dovrà essere inoltre coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei canali secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali del deflusso delle piene, e nel rispetto dei dispositivi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.37.

Pertanto gli interventi di protezione e difesa devono utilizzare esclusivamente le tecniche di ingegneria naturalistica previste dalla D.G.R. 29 febbraio 2000, n VI/48740, della D.G.R. 19 dicembre 1995, n. VI 6586, e della D.G.R. 7 aprile 1994, n. V/50989. Deroga a ciò, ai fini della realizzazione delle opere con modalità ai materiali tradizionali, è consentita esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali e infrastrutturali di interesse pubblico.



7. NORME DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI MILANO SULLE FASCE DI TUTELA DEI FONTANILI

Nell'articolo 34 "Elementi del paesaggio agrario" delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano vengono esposte le seguenti disposizioni per quanto riguarda i fontanili:

- è vietato alterare la testa e l'asta dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l'acqua e il fenomeno della risalita;
- è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all'interno di una fascia non inferiore a metri 50 misurati dall'orlo della testa e non inferiore a metri 25 lungo l'asta se la situazione attuale lo consente. Nello specifico tali disposizioni non si applicano relativamente alle aree inglobate nell'urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva;
- è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta per almeno 150 m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale;
- oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purchè compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene



8. SCARICHI

Criterio generale

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia, ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152, riguardo la qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale.

Al Comune compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore e di compatibilità del manufatto di scarico.

Ai Consorzi di Bonifica compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore e di compatibilità del manufatto di scarico.

La materia è normata dall'articolo 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà rispettare comunque quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle presenti norme e con le limitazioni del presente titolo, gli scarichi sono sempre ammessi.

La concessione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, in quanto unico soggetto al corrente delle effettive caratteristiche tecniche dello stesso. Ove più entità utilizzano lo stesso manufatto di scarico, deve essere costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività/fondi dei consorziati. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del D. lgs 11 maggio 1999, n. 152,



ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto della concessione.

L'efficacia dell'autorizzazione comunale decorre dall'ottenimento della concessione prevista dall' articolo 45 del D.lgs 11 maggio 1999, n 152, per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico, e si attribuisce medesima durata a quella del provvedimento del citato articolo 45, oltre che all'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- che non siano intervenute modifiche relativamente alla qualità di acqua scaricata;
- non siano state modificate le opere relative al manufatto di scarico;
- non si siano create alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza della concessione secondo i canoni che saranno allora vigenti;
- permanga in campo al richiedente l'autorizzazione prevista dal D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, a seguito di rinnovo di quest'ultima.

Divieto di scarichi sul suolo

Ai fini di preservare la qualità dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare gli scarichi sul suolo o negli strati più superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) o acque oggetto di trattamento appropriato entro aree disciplinate dai Paragrafi 6.1 e 6.2.

Controllo delle autorizzazioni

Fatto salvo quanto previsto dal Capo III del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di controlli da parte dell'Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo idrico ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

Come stabilito dall'articolo 50 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Scarichi non soggetti ad autorizzazione



Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune, gli scarichi provvisori della durata non superiore a novanta giorni e correlati a:

- smaltimento di acque per l'aggottamento di scarichi connessi ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova costruzione, purché tali scavi non siano eseguiti con tecniche che comportino una compromissione della qualità delle acque (trivellazioni con fanghi/consolidanti, infilaghi con resine, ecc..) e che lo smaltimento sia sospeso durante eventi di crisi idraulica del corpo ricettore;
- smaltimento di acque durante eventi meteorici intensi ed in conseguenza di allagamenti, straripamenti od esondazioni;
- convogliamento ad un corso d'acqua di sorgenti, risorgive, o comunque di acque di falda senza che siano state oggetto di utilizzo, anche indiretto, in processi produttivi/agricoli/residenziali. In questo caso non si applica il vincolo temporale stabilito nel comma uno.

A tali scarichi non si applicano i canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

Al fine dell'applicazione dei canoni è obbligatoria una comunicazione scritta al Comune nella quale siano indicati i dati del titolare dello scarico, lo schema del sistema di raccolta e smaltimento delle acque oltre che del manufatto di scarico e le portate stimate. Questa ultima comunicazione deve essere effettuata anche nel caso di variazione delle superfici scolanti o titolare dello scarico.

Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con condizioni di esercizio diverse da quelle preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Deve essere effettuata una comunicazione scritta al Comune anche nel caso di modifica del titolare dell'autorizzazione allo scarico, anche al fine di adeguare i provvedimenti per la riscossione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.



9. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo ed essere corredata dai documenti elencati nel seguito:

- individuazione del luogo e motivazione della domanda;
- descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
- fascicolo della manutenzione;
- assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione.

Dovranno inoltre essere consegnate le seguenti relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):

- verifiche idrogeologiche ed idrauliche;
- relazione geologica;
- relazione di calcolo delle strutture;

ed i seguenti elaborati grafici:

- Corografia in scala 1:10000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
- Estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- Estratto del P.R.G. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- Planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
- Profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
- Sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
- Particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione. L'ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.



Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari, che dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

Canoni, cauzioni e spese di istruttoria

Ogni autorizzazione o concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950;

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa.

Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

Luglio 2009

Il tecnico incaricato:
Dott. Geol. Simone Bassetti



ALLEGATO 1

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(ALLEGATO C della D.G.R. 25 gennaio 2002 N.° 7/7868)